

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1985, 60

Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2

(BURL n. 22, 2^o suppl. ord. del 30 Maggio 1985)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-27;60

Art. 1.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree dei comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, già interessate da operazioni di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977 n. 2 è fatto divieto di qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione del suolo e del sottosuolo, ad eccezione degli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati nell'ambito della bonifica, nonché delle attività agronomiche conservative e migliorative per l'ambiente boschivo. **(1)**
2. Nell'area di cui al primo comma possono svolgersi soltanto le attività e le iniziative previste dall'accordo transattivo intervenuto il 10 dicembre 1980 fra lo Stato, la regione Lombardia e la società Givaudan e Icmesa.
3. Gli strumenti urbanistici dei comuni interessati sono variati in relazione a quanto previsto dal precedente 1^o comma.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto e 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

NOTE:

1. Vedi comma 172, art. 3, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

"In deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nelle aree all'interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l'esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente".